

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI
INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Capita frequentemente che le memorie di costituzione degli Uffici Territoriali del Governo nei procedimenti contemplati dall'articolo 204 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 vengano sottoscritte da funzionari privi di delega espressa da parte dei prefetti titolari.

Le memorie di tal guisa formate sono invalide o, meglio, giuridicamente inesistenti.

Esse infatti sono manifestazioni di volontà autonoma ed indipendente che non possono essere emesse da soggetti, pur operanti ad elevati livelli nell'ambito dell'ordinamento dell'Ente Territoriale del Governo, vicari dei titolari delle funzioni di riferimento, se non in presenza di formale delega di competenze loro affidate dal Prefetto titolare.

Con la conseguenza che in tali casi deve essere declarata la contumacia dell'U. T. G. resistente e dunque accolta immediatamente, per mancata soddisfazione dell'onere probatorio gravante su parte resistente quale attrice in senso sostanziale, la domanda del ricorrente.

In questo pezzo, si dà atto degli arresti giurisprudenziali a riguardo intervenuti.

Quanto al merito, si segnala una sentenza del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea datata 17 giugno 2005.

Quanto alla legittimità, si segnala la sentenza numero 3761 pronunciata dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 15 marzo 2001 (presidente Senofonte, estensore Forte).

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Allegato giurisprudenziale numero 1
Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, 17 giugno 2005
Estensore Notarianni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI AMANTEA

Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, nella persona del dottore Ivan Notarianni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 486 del R.G.A.C. 2004 e vertente

tra

XXXX, rappresentato e difeso dal dottore Mario Tocci del Foro di Cosenza

opponente

e

Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del Prefetto pro tempore

opposto contumace

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni per l'opponente

Annnullare il verbale numero XXXXX elevato dalla Polizia Stradale della Sezione di Cosenza (Sottosezione di Paola) in data 24 agosto 2004 in località Acquicella del comune di Amantea (provincia di Cosenza)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato addì 14 ottobre 2004, XXXX – come sopra rappresentato e difeso – proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione numero XXXX elevato dalla Polizia Stradale della Sezione di Cosenza (Sottosezione di Paola) in data 24 agosto 2004 in località Acquicella del comune di Amantea (provincia di Cosenza), per aver violato l'articolo 146, commi primo e secondo, del Codice della Strada, in quanto circolava senza osservare gli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale avendo superato la striscia continua di mezzeria.

L'opposizione si basava sui presupposti della mancata commissione di alcuna infrazione e del posizionamento della pattuglia della Polizia di Stato a distanza troppo ragguardevole da permettere

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

l'accertamento della presunta infrazione commessa (come da dichiarazioni del presunto trasgressore a verbale).

All'udienza del 21 dicembre 2004 compariva il procuratore del ricorrente, che si riportava integralmente ai motivi del proprio ricorso.

Eccepiva il dottore Tocci la mancata costituzione del Prefetto di Cosenza con conseguente richiesta di declaratoria di contumacia scaturente dall'assenza di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta sottoscritta dal vice-prefetto aggiunto.

Nessuno comunque compariva per la Pubblica Amministrazione opposta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e pur avendo la Polizia Stradale della sezione di Cosenza fatto pervenire all'Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza controdeduzioni indicate al fascicolo di parte resistente e contenute nell'atto individuato dal numero XXXX del 12 novembre 2004.

La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 31 marzo 2005 per l'audizione degli agenti accertatori dell'infrazione dante causa al verbale opposto, signor XXXX e signor XXXX, e del teste di parte opponente, signor XXXX. In tale udienza si dava atto dell'assenza del procuratore del ricorrente per motivi di salute e della presenza dei summenzionati agenti, cosicché la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 09 giugno 2005.

All'udienza del 09 giugno 2005, il dottore Tocci ribadiva le doglianze argomentate nel ricorso introduttivo e ne chiedeva l'accoglimento, evidenziando ancora una volta la contumacia della parte opposta e sostenendo consequenzialmente l'inutilità dell'audizione degli agenti della Polizia Stradale pur

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

presenti e del teste del ricorrente cui rinunciava espressamente. Sosteneva comunque la genericità delle controdeduzioni dell'organo accertatore dell'infrazione dante causa al verbale opposto e chiedeva l'assegnazione della causa a sentenza previa revoca della richiesta di condanna di parte resistente alle spese di giudizio.

La causa veniva quindi tenuta a sentenza, previa revoca dell'ordinanza di audizione dei testi.

Si procedeva alla lettura del dispositivo in udienza come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Pubblica Amministrazione opposta, poiché, pur avendo essa fatto pervenire in Cancelleria comparsa di costituzione e risposta a firma del vice-prefetto aggiunto, la stessa era priva della delega prefettizia conferita per iscritto e quindi inefficace, il tutto con conseguente improcedibilità nel sentire gli agenti accertatori sui fatti di causa.

La Corte Suprema ha infatti stabilito che "per la costituzione in giudizio del Prefetto, la delega al funzionario incaricato, pur in assenza di forme particolari, deve essere conferita per iscritto, sia per ragioni processuali in conformità con l'articolo 83 del Codice di Procedura Civile sia per regolarità amministrativa ex legge 07 agosto 1990 numero 241" (Cass. Civ., sez. I, 15/03/2001 n. 3761).

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Da ciò consegue che l'adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente.

Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che "nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso".

D'altra parte, nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria (GdP Oria 06/01/03) che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,
visto l'articolo 23 della legge 689/1981, così provvede:

- annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese.

Sentenza esecutiva ope legis.

Amantea (Cs), 13 giugno 2005

Depositata in Cancelleria addì 17 giugno 2005

Il Giudice di Pace (Dott. Ivan Notarianni)

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Allegato giurisprudenziale numero 2

Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile, numero 3761 del 15 marzo 2001

Presidente Senofonte, Estensore Forte

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

composta dagli III.mi Signori Magistrati:

dr. Pellegrino Senofonte Presidente

dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere

dr. Donato Planteda Consigliere

dr. Mario Rosario Moralli Consigliere

dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai n.ri 17850 e 20779 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposti da

MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI FOGGIA, in persona dei legali rappresentanti, per legge rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

ricorrenti

Contro

XXXX, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli avv. Lorenzo Dilorenzo e Luigi Frisani di Foggia e con questi domiciliato in Roma

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza del Pretore di Foggia, Sez. di Trinitapoli, n. 94 del 17 settembre - 13 ottobre 1997.

Udita, all'udienza del 16 gennaio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.

*
Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Sentito il P.M. dr. Vincenzo Maccarone, che conclude per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, e l'inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

Con sentenza del 13 ottobre 1997, il Pretore di Foggia accoglieva il primo motivo d'opposizione di XXXX all'ordinanza del locale Prefetto, che ingiungeva di pagare L. 402.000, quale sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.) per l'illegittimità del verbale d'accertamento redatto dalla polizia municipale di S. Ferdinando di Puglia, incompetente ex art. 11 C.d.S., avendo operato fuori dal centro abitato, senza autorizzazione del Ministero dell'Interno.

La sentenza dichiarava contumace il prefetto, per non avere espressamente delegato il funzionario suo rappresentante e non esaminava gli altri motivi d'opposizione di tardività e infondatezza della contestazione. Per la cassazione di questa sentenza, ricorrono il ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia per due motivi e XXXX si difende con controricorso e ricorso incidentale di un motivo.

Diritto

Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., rilevandosi che la posizione sostanzialmente unitaria dei ricorrenti rende inutile dichiarare

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Interno, per essere legittimato all'azione e al ricorso, ex art. 23 L. n. 689-81, il solo Prefetto di Foggia. 1. Il primo motivo del ricorso principale lamenta violazione degli artt. 23 della L. 24 novembre 1981 n.689 e 182 c.p.c. e omesso esame d'un punto decisivo della controversia da parte del pretore, per non avere rilevato che la prima norma non richieda forme particolari per la costituzione in giudizio del prefetto o del delegato di lui e non avere concesso termine per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza, in capo al funzionario delegato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, dato che, pure in assenza di forma particolari, la delega al funzionario dal prefetto dove conferire per iscritto, sia sul piano processuale (art. 83, 2 comma, c.p.c.), che su quello meramente amministrativo (L.7 agosto 1990 n. 241), non rilevando la situazione di fatto nei rapporti processuali tra privati e P.A., alla luce della disciplina dell'art. 23 L. 689-81, per il quale l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può partecipare al giudizio personalmente o avvalendosi di "funzionari appositamente delegati (art. 23, 4 comma L. 689-81), conconseguente irrilevanza di un generico incarico relativo alle attività di ufficio in sede amministrativa.

Il carattere discrezionale dell'invito a regolarizzare la posizione del delegato, di cui all'art. 182 c.p.c., esclude l'esistenza della violazione di tale norma (su cui la recente Cass. 16 febbraio 2000 n.1711) e il motivo di ricorso, anche per tale profilo, è infondato. 2. Si deduce poi violazione dell'art. 11, 3 comma e 12, 1 comma, lett. e, del C.d.S. e omessa applicazione degli artt. 5, lett. b, della L. 7 marzo 1986 n. 65, 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, pure per omessa e insufficiente motivazione, avendo il pretore ritenuto erroneamente illegittimo il verbale d'accertamento della Polizia municipale di S. Ferdinando di Puglia eseguito fuori dal centro abitato e in territorio comunale senza autorizzazione ministeriale.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

Ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale compete al corpo di polizia municipale nell'ambito del territorio comunale e, quindi, pur spettando al Ministero dell'Interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 dello stesso codice, alcuna autorizzazione è necessaria per consentire alla polizia locale d'accertare violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi un potere gerarchico dell'Amministrazione centrale da conferire ai corpi di polizia municipale.

Il ricorso infine lamenta l'eccesso di potere del pretore che avrebbe svolto un apprezzamento proprio della discrezionalità dell'amministrazione, con il rilievo che la contestazione eseguita sarebbe stata svolta al di fuori del richiamato coordinamento. 2.1. Pur potendo sicuramente il pretore valutare l'eventuale illegittimità dell'atto emesso da organo non competente, la sentenza si fonda su una errata lettura della normativa che (artt. 11 e 12 C.d.S.), ad avviso del pretore, distinguerebbe l'autorità che "provvede" ai servizi di polizia stradale che è il Ministero dell'Interno, "salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati" da quella addette all'espletamento di detti servizi, cioè la Polstrada e le Polizie municipali "nell'ambito del territorio di competenza", nel quale attribuzioni dirette di esso non esisterebbero al di fuori dei centri abitati.

Sembra chiaro che mentre le "attribuzioni" sono riferite ai "comuni" con evidente riferimento ai programmi e ai piani degli enti locali per la viabilità e la circolazione, lo svolgimento dei servizi di polizia di cui alla legge compete alla polizia municipale in tutto il territorio comunale.

L'esercizio delle funzioni di polizia stradale dalla polizia municipale "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza", senza distinzione tra centro abitato e residuo territorio comunale, è confermata dall'art. 5 della L. 65 del 1986 (legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e in nessuna norma è

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria

SUMMA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL VICE-PREFETTO
NON ESPRESSAMENTE DELEGATO DAL PREFETTO TITOLARE
A RESISTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OPPOSITIVI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE
PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

(PARTE SECONDA)

A cura dell'avv. p. Mario Tocci*

prevista l'esigenza dell'autorizzazione del Ministero dell'Interno per lo svolgimento dei detti servizi, come requisito di legittimità della contestazione.

Il motivo di ricorso è quindi fondato, ben potendo la polizia municipale accertare violazioni del C.d.S. al di fuori del centro abitato e nel territorio comunale. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e la remissione della causa al Tribunale di Foggia, per l'esame degli altri motivi di opposizione e la disciplina delle spese anche della fase di cassazione, con assorbimento del ricorso incidentale, relativo alla misura della liquidazione delle spese in sede di giudizio di merito al di sotto dei minimi tabellari.

P.Q.M

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo; dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, anche per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2001.

*

Patrocinatore Legale in Cosenza

Specialista Forense SSPL

Collaboratore Cattedra Diritto Privato – Facoltà Scienze Politiche – Univ. Calabria